

F.I.N.R.

FEDERAZIONE ITALIANA DEI NATUROPATI RIZA

Statuto

Art.1) Denominazione della Federazione

È costituita un'Associazione denominata: "Federazione Italiana dei Naturopati Riza" in breve F.I.N.R.

Art. 2) Sede della Federazione

La Federazione ha sede in Milano, via Anelli n. 4. L'Assemblea dei Soci Fondatori ed Ordinari ha facoltà di trasferire altrove la sede mentre il Consiglio Direttivo può istituire sedi secondarie, sezioni o uffici distaccati.

Art.3) Scopo della Federazione

La "Federazione Nazionale dei Naturopati Riza" è una libera Associazione a carattere volontario, senza alcuna finalità di lucro, che si prefigge lo scopo di:

a) riunire gli Operatori di Naturopatia diplomati e in formazione presso la Scuola di Naturopatia dell'Istituto Riza di Medicina Psicosomatica o presso altre scuole o istituti che abbiano seguito, a insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo, un processo formativo compatibile;

b) connotare la figura professionale del Naturopata come operatore non-medico del benessere, la cui attività si sviluppi in due ambiti:
- di tipo educativo, all'interno del quale il Naturopata informa e educa le persone che gli si rivolgono a conoscere e gestire il proprio equilibrio psicofisico ed a raggiungere e mantenere uno stato di benessere;
- di tipo assistenziale, ovvero di ausilio al cliente perché riconosca in sé eventuali squilibri, e di intervento con metodiche "dolci" per favorire il ripristino dell'equilibrio e del benessere;

c) applicare e diffondere l'applicazione del "Mansionario del Naturopata" e del "Codice Deontologico della Scuola di Naturopatia" stilati dall'Istituto come linea di condotta cui fare riferimento per divenire un "naturopata-operatore del benessere" così come viene concepito dall'Istituto Riza stesso. A questi documenti, e alle loro successive edizioni, si farà riferimento per le eventuali sanzioni disciplinari nei riguardi dei Soci;

d) valorizzare e far crescere professionalmente i propri iscritti in un'ottica di sviluppo e diffusione della Naturopatia e di rispetto del profilo della categoria;

e) promuovere iniziative al fine del riconoscimento legale dell'iter formativo e della figura professionale del Naturopata adeguandosi alle normative nazionali, comunitarie e internazionali;

f) segnalare i nominativi dei Naturopati iscritti alla Federazione agli Organi legislativi competenti, oltre che alle commissioni di studio, per le proposte di legge relative al riconoscimento del profilo professionale del Naturopata da parte del Ministero della Salute e di ogni altra competente autorità;

- g) organizzare e patrocinare convegni e corsi di aggiornamento inerenti gli scopi associativi;
- h) costituire commissioni per congressi e seminari per documentare le attività di ricerca svolte nell'ambito delle finalità della Federazione;
- i) sviluppare un centro di documentazione scientifica allo scopo di documentare l'efficacia della Naturopatia dal punto di vista del benessere e della qualità della vita;
- j) la Federazione può utilizzare tutti i mezzi di diffusione e di informazione in favore dei federati e dei terzi interessati alla Naturopatia;
- k) stipulare contratti e concludere accordi finalizzati allo scopo della Federazione con autorità, società, enti e organismi pubblici e privati, associazioni professionali ed interprofessionali, sindacati, ordini professionali, sia in sede nazionale che internazionale;
- l) promuovere, coordinare e valorizzare iniziative a carattere nazionale e internazionale in campo legislativo, professionale, culturale, e amministrativo di interesse o di vantaggio per la categoria dei Naturopati;
- m) la Federazione fornisce, a mezzo di esperti legali del settore, pareri a richiesta di altri professionisti che assistono i soci operatori (che abbiano rispettato le linee di indirizzo comportamentale indicate dalla Federazione) in merito a problematiche tecnico-giuridiche inerenti i risvolti e le possibili implicazioni civilistiche, amministrative, deontologiche, pubblicitarie e penali dell'esercizio della professione di naturopata;
- n) valutare proposte di polizze assicurative da parte di primarie compagnie da sottoporre all'attenzione degli associati;
- o) promuovere iniziative affinché i Corsi di Naturopatia dell'Istituto Riza vengano legalmente riconosciuti dalle Regioni, dallo Stato Nazionale e dalla Comunità Europea così come la figura professionale del Naturopata che da questi corsi origina;
- p) instaurare rapporti con Enti, Università, Pubbliche Amministrazioni Nazionali e Internazionali e promuovere iniziative utili a realizzare gli scopi della Federazione. La Federazione può aderire a Organizzazioni ed Associazioni Nazionali e Internazionali, anche interdisciplinari, che perseguano scopi analoghi o complementari ai propri.

Art.4) Patrimonio della Federazione

Il patrimonio della Federazione è costituito:

- a) dai beni mobili e immobili comunque acquisiti;
- b) dai fondi derivanti da eventuali eccedenze di bilancio;
- c) da ogni altra entrata che concorra all'incremento dell'attivo sociale.

Art.5) Entrate della Federazione

I proventi con cui provvedere all'attività e alla vita della Federazione sono costituiti:

- a) dalle quote di iscrizione;
- b) dalle quote associative;
- c) dai redditi patrimoniali;
- d) dalle erogazioni e dai contributi di cittadini, Enti e Associazioni;
- e) dai corrispettivi specifici derivanti da attività istituzionali svolte a favore dei membri;

f) dai proventi eventualmente conseguiti in occasione di manifestazioni culturali.

Art.6) Organi della Federazione

Gli organi della Federazione sono i seguenti:

- l'Assemblea composta dai Soci Fondatori e Ordinari;
- l'Assemblea dei Soci Operatori;
- il Consiglio Direttivo;
- Il Collegio dei Probiviri.

Art.7) Soci Fondatori Ordinari e Operatori

I Soci devono impegnarsi nell'interesse comune al raggiungimento del fine istituzionale che la Federazione si propone.

Sono ammessi a far parte della Federazione le seguenti categorie di Soci:

a) **Soci Fondatori**: sono coloro i quali intervengono nell'atto costitutivo. La qualifica di Socio Fondatore comporta di diritto l'ammissione alla Federazione nonché il diritto di voto all'interno dell'Assemblea dei Soci Fondatori e Ordinari. La loro appartenenza alla Federazione è subordinata al versamento della quota associativa annuale e hanno diritto di voto nell'Assemblea dei Soci Fondatori e Ordinari.

b) **Soci Ordinari**: sono coloro i quali, avendone i requisiti, ne fanno richiesta e ottengono l'ammissione da parte del Consiglio Direttivo tramite votazione a maggioranza (ove la votazione realizzasse la parità il voto del Presidente avrà valore doppio) a seguito di apposita domanda completa di dichiarazione di piena conoscenza e accettazione delle norme statutarie dell'Ente, dei suoi regolamenti e degli obblighi da questi derivanti.

L'ammissione dei Soci Ordinari è deliberata dal Consiglio Direttivo, a suo insindacabile giudizio, senza l'obbligo di rendere nota la motivazione in caso di rifiuto. Sono tenuti al versamento della quota associativa annuale e hanno diritto di voto nell'Assemblea dei Soci Fondatori ed Ordinari.

c) **Soci Operatori**: sono coloro i quali, avendone i requisiti, ne fanno richiesta e ottengono l'ammissione da parte del Consiglio Direttivo a seguito di apposita domanda completa di dichiarazione di piena conoscenza e accettazione delle norme statutarie dell'Ente, dei suoi regolamenti e degli obblighi da questi derivanti con particolare riferimento a quanto disposto dal "Mansionario del Naturopata" e dal "Codice Deontologico della Scuola di Naturopatia" stilati dall'Istituto Riza e delle loro successive edizioni.

L'ammissione dei Soci Operatori alla Federazione è deliberata a maggioranza dei voti dal Consiglio Direttivo a suo insindacabile giudizio senza l'obbligo di rendere nota la motivazione in caso di rifiuto.

Al conseguimento del diploma presso la scuola di Naturopatia dell'Istituto Riza, o di scuola ritenuta assimilabile, i Soci Operatori saranno iscritti nell'elenco "Naturopata dell'Istituto Riza - socio FINR" e potranno riportare tale dicitura sui loro documenti per tutto il periodo di appartenenza alla Federazione.

I Soci Operatori in corso di formazione presso la scuola di Naturopatia dell'Istituto Riza, o di scuola ritenuta assimilabile, saranno iscritti nell'elenco "Naturopata in Formazione presso l'Istituto Riza - socio FINR" e potranno riportare tale dicitura sui loro documenti per tutto il periodo di appartenenza alla Federazione.

Sono tenuti al versamento della quota associativa annuale per la determinazione del cui importo si opererà una distinzione tra Operatori diplomati e operatori in corso di Formazione.

I Soci Operatori hanno diritto di voto nell'Assemblea degli Operatori che svolge attività di mero confronto e dibattito circa le attività associative da proporre al Consiglio Direttivo per la definizione dei programmi Federali.

Tutti i Soci operatori debbono, pena la decadenza immediata dalla Federazione partecipare al Congresso Annuale della Federazione stessa o, in alternativa, partecipare annualmente a Corsi di Aggiornamento della formazione presso la Scuola di Naturopatia dell'Istituto Riza.

I requisiti per l'Ammissione a Socio delle diverse categorie della Federazione sono:

- a) presentazione della domanda di ammissione;
 - b) diploma o certificato di iscrizione rilasciato da una Scuola di Naturopatia riconosciuta dalla Federazione;
 - c) delibera di ammissione da parte del Consiglio Direttivo;
 - d) versamento della quota d'iscrizione fissata annualmente dal Consiglio Direttivo.
- Potranno essere ammessi come Soci della Federazione anche persone fisiche ed Enti che, pur non disponendo dei requisiti di cui sopra siano ritenuti per speciali ragioni, e a insindacabile decisione deliberata dal Consiglio Direttivo, utili all'interesse comune per il raggiungimento del fine istituzionale che la Federazione si propone.

La qualifica di Socio Fondatore, Ordinario ed Operatore, deve risultare da appositi registri tenuti a cura del Consiglio Direttivo.

I Soci Fondatori, Ordinari e Operatori devono impegnarsi nell'interesse comune al raggiungimento del fine istituzionale che la Federazione si propone.

Art.8) Esclusione dalla Federazione

Il Socio di qualunque categoria, compresi i fondatori, può essere escluso dalla Federazione con delibera del Consiglio Direttivo qualora:

- a) abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, non osservi i regolamenti contenuti nel "Mansionario del Naturopata" e nel "Codice Deontologico della Scuola di Naturopatia" stilati dall'Istituto Riza e nelle loro successive edizioni, e alle delibere dell'Assemblea dei Soci Fondatori e Ordinari;
- c) arrechi in qualunque modo danni morali e materiali alla Federazione;
- d) venga condannato per reati comuni;
- e) dimissioni;
- f) radiazione deliberata dal Collegio dei Probiviri per gravi infrazioni allo statuto e ai regolamenti e degli obblighi da questi derivanti nonché per condotta riprovevole. In tal caso il Socio cessa immediatamente di far parte della Federazione;
- g) scioglimento della Federazione stessa regolarmente deliberato e ratificato dalla assemblea straordinaria dei soci come previsto dallo statuto.

Art.9) Causa di decadenza

Sono causa di decadenza dichiarata dalla categoria di Socio Operatore:

- a) la mancata partecipazione al Congresso Annuale della Federazione o, in alterna-

tiva, la mancata partecipazione annuale ai Corsi di aggiornamento della Formazione della Scuola di Naturopatia dell'Istituto Riza;

b) il mancato pagamento della quota associativa annua alla Federazione;

Le cause sopracitate di decadenza comportano il conseguente divieto di utilizzazione del titolo di "socio F.I.N.R."

Art.10) Assemblea dei Soci Fondatori e Ordinari

L'Assemblea dei Soci Fondatori e Ordinari è organo della Federazione.

Le sue deliberazioni, in conformità di Legge e del presente statuto, vincolano tutti i Soci Fondatori e Ordinari anche se assenti o dissenzienti.

L'Assemblea dei Soci Fondatori e Ordinari può essere ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea ordinaria dei Soci Fondatori e Ordinari delibera:

- l'elezione dei membri del Consiglio Direttivo e ne fissa il numero dei componenti e la durata in carica;
- l'approvazione del bilancio consuntivo;
- l'approvazione dei programmi di massima delle attività associative;
- la nomina di commissioni a cui affidare lo svolgimento di particolari attività;
- su ogni altro argomento di ordinaria amministrazione che non compete al Consiglio Direttivo.

L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno entro il 30 aprile ed è convocata dal Consiglio Direttivo per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo e, se necessario, per la nomina dei Consiglieri.

L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei voti dei presenti e con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto al voto in prima convocazione e con la maggioranza dei presenti in seconda convocazione.

L'Assemblea straordinaria dei Soci Fondatori e Ordinari delibera:

- le modifiche da apportare allo Statuto con la presenza di almeno tre quarti dei Soci Fondatori e Ordinari con diritto di voto con il voto favorevole della maggioranza dei presenti;
- delibera la liquidazione o lo scioglimento della Federazione con il voto favorevole espresso da almeno tre quarti dei Soci.

L'Assemblea deve essere convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità o allorquando ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei soci Fondatori e Ordinari.

Hanno diritto di partecipare alle assemblee tutti i soci Fondatori e Ordinari iscritti, purché in regola con il versamento delle quote associative.

Ogni socio può farsi rappresentare da altro Socio Fondatore od Ordinario non facente parte del Consiglio Direttivo ed avente analogo diritto di voto.

Art.11) Convocazione dell'Assemblea dei Soci Fondatori e Ordinari

Le assemblee Ordinaria e Straordinaria dei Soci Fondatori e Ordinari aventi diritto di voto devono essere comunicate a mezzo raccomandata, anche a mano, fax o e-mail con ricevuta di invio almeno quindici giorni prima della tenuta dell'assemblea, presso le coordinate che il socio si obbliga a comunicare all'atto dell'iscrizione e devono recare l'indicazione dell'ordine del giorno, la data ora e luogo dell'adunanza in prima e in seconda convocazione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o in sua assenza dal Vice Presidente assistito da un Segretario da lui nominato.

Delle riunioni di Assemblea si redige un verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

Sono tuttavia valide le assemblee anche non convocate come sopra qualora vi siano rappresentati tutti i Soci e vi assistano tutti i membri del Consiglio Direttivo.

Art.12) Assemblea dei Soci Operatori

L'Assemblea dei Soci Operatori è convocata almeno una volta all'anno a cura del Consiglio Direttivo.

La convocazione potrà avvenire a mezzo corrispondenza, fax o e-mail con ricevuta di invio presso le coordinate che il socio si obbliga a comunicare all'atto dell'iscrizione.

Nel corso dell'Assemblea i Soci Operatori nomineranno il Presidente, il Vice presidente e il Segretario.

L'Assemblea dei Soci Operatori:

- a) formula le proposte sull'attività della Federazione e segnala a suo giudizio le persone ritenute idonee a collaborare per l'attuazione di dette attività;
- b) suggerisce le attività da svolgere e propone indirizzi dei programmi Federativi;
- c) fornisce il proprio supporto culturale al Consiglio Direttivo suggerendo azioni e attività per la divulgazione della Naturopatia ispirata alla concezione dell'Istituto Riza.

Art.13) Consiglio Direttivo

La Federazione è retta e amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di tre a un massimo di cinque membri nominati dall'assemblea ordinaria dei Soci Fondatori e Ordinari con le modalità di cui all'art.9) del presente Statuto.

Il Consiglio Direttivo elegge il Presidente e il Vice Presidente.

I membri del Consiglio Direttivo sono nominati per la prima volta nell'atto costitutivo che ne fissa anche il numero dei componenti. Essi durano in carica 5 anni e possono essere rieletti.

Qualora per dimissioni o per altre cause venissero a mancare uno o più Consiglieri, ma non la loro maggioranza, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione provvisoria sino alla prima Assemblea Ordinaria.

Qualora per dimissioni o per altre cause venga a mancare la maggioranza dei Consiglieri, si intende decaduto l'intero Consiglio Direttivo e deve convocarsi da parte dei Consiglieri rimasti in carica, senza ritardo, l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo.

La carica di Consigliere è gratuita. Sono dovuti i rimborsi per le spese da essi sostenute per la carica.

Art.14) Poteri e Compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per la gestione della Federazione.

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente della Federazione lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei Consiglieri.

I suoi poteri e compiti, previsti in via esemplificativa e non tassativa, sono:

- a) deliberare sui programmi di attività annuale anche sulla base degli indirizzi forniti dall'Assemblea dei Soci Operatori nell'ambito delle possibilità organizzative della Federazione;
- b) predisporre bilanci consuntivi e fissare l'importo delle quote associative annuali dovute dalle diverse categorie dei Soci da deliberarsi entro il 30 novembre di ciascun anno;
- c) valutare l'ammissione dei Soci Ordinari e Operatori;
- d) predisporre tutti gli atti e contratti di sua competenza;
- e) acquistare e alienare beni mobili e immobili, accettare eredità e legati nonché determinare l'impiego delle risorse finanziarie della Federazione;
- f) predisporre l'ordine del giorno per l'Assemblea generale dei Soci Fondatori e Ordinari e dare esecuzione alle deliberazioni di quest'ultima;
- g) delegare tutti o parte dei suoi poteri ai suoi membri;
- h) fissare le mansioni degli associati in seno alla Federazione;
- i) redigere i bilanci consuntivo e preventivo;
- j) predisporre la relazione della gestione federale;
- k) stabilire la data, la sede e l'ordine del giorno dell'Assemblea Federale Ordinaria ed eventualmente straordinaria;
- l) applicare il regolamento organico, amministrativo e tecnico delle manifestazioni ed altri eventuali regolamenti;
- m) conferire, revocare le cariche di sua competenza;
- n) istituire commissioni e nominare commissari;
- o) ratificare le decisioni di sua competenza prese in via d'urgenza dal Presidente;
- p) impartire tutte le disposizioni atte ad assicurare il miglior andamento della Federazione deliberando in merito nei limiti dello Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni dell'Assemblea. Deliberare su ogni altro argomento proposto dal Presidente e decidere su questioni non contemplate da nessuna norma;
- q) disporre in via cautelare la sospensione del socio con inibizione dell'uso della qualifica di socio fino alla decisione del Collegio dei Probiviri.

Art.15) Convocazione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è convocato con lettera raccomandata, anche a mano, da spediti almeno 5 giorni prima della data fissata o, in casi urgenti, mediante telegramma, telex, e-mail o fax con ricevuta da inviarsi almeno ventiquattrore prima della riunione. Le comunicazioni devono contenere l'indicazione della data, dell'ora e del luogo della riunione nonché dell'ordine del giorno.

Sono altresì valide le riunioni del Consiglio Direttivo dove siano presenti tutti i suoi membri e gli stessi si dichiarino disposti a deliberare sull'ordine del giorno proposto dal Presidente.

Il Consiglio delibera validamente con la presenza di almeno la metà dei Consiglieri e a maggioranza dei voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

Delle deliberazioni del Consiglio Direttivo viene redatto Verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

I Consiglieri hanno l'obbligo di partecipare alle riunioni del consiglio. Qualora un membro del Consiglio non partecipasse a tre riunioni consecutive senza giustificato motivo è considerato dimissionario.

Art.16) Presidente del Consiglio Direttivo

Il Presidente rappresenta legalmente la Federazione nei confronti dei terzi e in giudizio e viene eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri.

Il Presidente presiede l'Assemblea dei Soci Fondatori ed Ordinari, convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle deliberazioni e inoltre, assolve le funzioni di coordinatore dei lavori della Federazione.

In caso di assenza o impedimento le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente.

Art.17) Bilancio

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ciascun esercizio il Consiglio Direttivo provvederà alla redazione del bilancio che, unitamente al programma per l'esercizio successivo, sarà sottoposto all'Assemblea per la necessaria approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio stesso. Dalla data dell'avviso di convocazione, il bilancio e il programma saranno depositati presso la sede della Federazione a disposizione di tutti gli Associati Fondatori e Ordinari.

Art.18) Divieto di distribuzione utili

È espressamente vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione nonché di fondi riserve o di capitale durante la vita della Federazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla Legge.

Art. 19) Collegio dei Proviviri

Il Collegio dei Proviviri è formato da tre membri che durano in carica cinque anni eletti dall'Assemblea dei soci Fondatori e Ordinari, anche non soci.

Tutte le eventuali controversie tra gli associati relative al rapporto associativo o tra essi e l'Associazione e i suoi organi saranno devolute a detti proviviri i quali giudicheranno ex bono et aequo, senza formalità di procedura con ogni potere, compreso quello di espulsione dell'associato per i fatti più gravi, con esclusione del ricorso ad ogni altra giurisdizione.

Art.20) Durata e Scioglimento della Federazione

La Federazione ha durata illimitata. In caso di scioglimento l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori che provvederanno alla liquidazione del patrimonio secondo le norme di Legge.

In caso di impossibilità di costituzione dell'Assemblea per la liquidazione ciascun Consigliere potrà rivolgersi all'autorità competente per la nomina del liquidatore.

Quanto residuerà, esaurita la liquidazione, verrà devoluto ad altra Federazione con finalità analoghe o destinato ai fini di pubblica utilità scelti dai liquidatori.

Art.21) Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applica quanto previsto dalla legge in materia di Associazioni non riconosciute.